



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL

TRIBUNALE FEDERALE n. 1/25

(Proc.to n. 5/2024 rg. PF - n. 5/2024 rg TF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'angelo – Vice Presidente relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 5/2024 rg PF e 5/2024 rg TF - promosso nei confronti dei tesserati XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX STUDIO DANCE, ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito delle segnalazioni del Presidente Federale e della Procura Generale dello Sport pervenute il 20.06.2024, la Procura Federale apriva un procedimento nei confronti dei tesserati XXXXX, XXXXX, XXXXX nonché delle affiliate ASA XXXXX, ASA XXXXX e ASA XXXXX al fine di verificare eventuali responsabilità disciplinari derivanti dalla loro iscrizione alla manifestazione sportiva denominata “Brics Game 2024” non autorizzata dalla World Dance sport Federation (WDSF) e dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) cui la FIDESM aderisce; a supporto delle due segnalazioni, veniva inoltre allegata una relazione a firma del Direttore Tecnico Breaking, Edilio Pagano.

Nel corso delle indagini venivano sentiti il Direttore Tecnico, Edilio Pagano, che nel confermare quanto riportato nella relazione acquisita, depositava una ulteriore relazione comprovante l'ingiustificato rifiuto degli atleti XXXXX e XXXXX di partecipare alle convocazioni in nazionale a Budapest del 22 e 23 giugno 2024, nonché i tesserati XXXXX, XXXXX e XXXXX che sostanzialmente confermavano i fatti come rappresentati dal Pagano.



Acquisita la documentazione prodotta ed allegata alle segnalazioni pervenute il 20.06.2024, la Procura Federale, all'esito dell'istruttoria, deferiva l' XXXXX, il XXXXX ed il XXXXX unitamente alle rispettive ASA di appartenenza in quanto oggettivamente responsabili per il comportamento dei loro tesserati, per violazione del disposto di cui all'art. 16.01 commi c) e d) del Regolamento Organico Federale nonché, per i soli XXXXX e XXXXX, degli artt. 1.6 e 11.1 dello Statuto Federale oltre agli artt. 4.1, 4.2 ed 8 del Regolamento degli Atleti Azzurri della Fidesm e 16.01 comma f) del regolamento Organico.

All'udienza di trattazione del procedimento del 18.12.2024 con la presenza da remoto di tutti gli incolpati ad eccezione della ASD XXXXX che rinunciando a comparire, faceva pervenire memoria difensiva a firma del suo difensore Avv. Nunziata Sobrio, oltre che dell'Avv. Giuliano Fina per la ASD XXXXX e del Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone coadiuvato dal Procuratore Aggiunto, Avv. Simone Di Fazio, il Tribunale, preso atto dell'intervenuto accordo tra la Procura e l'Avv. Fina per conto della sua assistita, disponeva lo stralcio della posizione della ASD XXXXX che veniva giudicata separatamente e procedeva con l'audizione delle parti invitandole a formulare le rispettive conclusioni.

La Procura Federale concludeva chiedendo la condanna per XXXXX e XXXXX alla sanzione della squalifica per mesi 12, per XXXXX alla sanzione della sospensione per mesi 8 nonché le per le ASD XXXXX e XXXXX alla sanzione della ammenda di euro 1.000,00 ciascuna.

Gli incolpati concludevano per l'assoluzione giustificando la loro condotta con la mancata conoscenza del regolamento, di aver assunto anche in questo caso un comportamento ormai consolidatosi negli anni e quindi ritenuto legittimo, e comunque, quanto alle affiliate, di non essere a conoscenza delle condotte dei propri tesserati.

All'esito dell'udienza il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le evidenze processuali consentono di ritenere pienamente provata la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati per le violazioni regolamentari loro contestate.



Dall'esame degli atti e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini e puntualmente confermate dinanzi al Tribunale Federale, è oggettivamente emerso che gli atleti XXXXX, XXXXX e XXXXX hanno formalizzato la loro iscrizione alla competizione sportiva extrafederale, non autorizzata, denominata "Brics Game 2024" contravvenendo alle disposizioni regolamentari.

L'art. 16 comma 1 del Regolamento Organico, ai punti c) e d) chiaramente prevede che, con il tesseramento alla Fidesm, i tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo, devono svolgere fundamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla FIDESM e non possono partecipare ad attività non federale mentre l'art. 11 punto 1 dello Statuto Federale impone, tra l'altro, a carico dei tesserati, soggetti dell'ordinamento sportivo, l'obbligo di rispettare ed osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e del Codice etico adottato dalla Federazione.

E' di tutta evidenza quindi che a nulla rilevano le giustificazioni addotte dagli incolpati in ordine alla mancata conoscenza del regolamento ed ad un generico richiamo ad una prassi consolidatasi nel tempo, essendo specifico onere di ogni tesserato conoscere ed osservare le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento Sportivo e dei singoli regolamenti.

Parimenti provata è l'ulteriore contestazione disciplinare contestata all' XXXXX ed al XXXXX che hanno disatteso, senza giustificazione alcuna, la convocazione in nazionale per "l'Olympic Qualifier Series" svoltosi a Budapest il 22 e 23 giugno 2024.

L' XXXXX in sede di indagine, poi confermato dinanzi al Tribunale Federale, ha dichiarato di aver accettato lo status di riserva per la selezione di Budapest ma di aver deciso di non rispondere alla convocazione per poter partecipare alla competizione sportiva Brics Game 2024 che si sarebbe tenuta a Mosca il 23 giugno 2024; il XXXXX, giustificava la mancata partecipazione ritenendola del tutto irrilevante poiché, non avendo partecipato alla precedente selezione di Shanghai, non avrebbe di fatto avuto alcuna possibilità di partecipare alle Olimpiadi.



L'art. 8 del Regolamento degli atleti azzurri prevede che *“l’atleta è tenuto a partecipare a tutte le iniziative programmate per il Club Azzurro. In caso di impossibilità devono tempestivamente informare la FIDS motivando e documentando la rinuncia sulla base di quanto previsto all’art. 4.2 e 4.3”* e quindi per le sole assenze dovute a malattie certificate a cura della società di appartenenza. (art. 4 punto3)

Nel caso di specie è del tutto evidente come le giustificazioni assunte da entrambi gli incolpati dettate da motivi personali ed utilitaristici siano assolutamente irrilevanti non rientrando nell’ipotesi prevista dal regolamento.

Pertanto anche l’ulteriore contestazione disciplinare appare pienamente provata. Dell’operato degli atleti sono chiamate a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, anche le ASA di appartenenza così come previsto dall’art. 2 comma 3 del regolamento di Giustizia, per cui, anche in questo caso, la mancata conoscenza dell’attività posta in essere dai tesserati non può considerarsi certamente sufficiente ad escludere la responsabilità della associazione.

Pe tutto quanto sopra esposto si ritiene che non vi siano dubbi in ordine alla responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati per gli addebiti rispettivamente loro ascritti.

Passando alla quantificazione della sanzione, tenuto conto della gravità delle condotte poste in essere avendo deciso di partecipare ad una competizione sportiva non riconosciuta e, quanto all’ XXXXX ed al XXXXX, di aver disertato, per potervi partecipare, la convocazione alle selezioni olimpiche ritenendola del tutto inutile, si ritiene di poter infliggere al XXXXX e all’ XXXXX, ritenuta la continuazione tra le contestazioni, la sanzione della squalifica per mesi 12 ed a carico del XXXXX, la sanzione della squalifica per mesi 8; quanto alle ASA si ritiene di dover applicare a loro carico la sanzione della ammenda di euro 1.000,00 ciascuna.

PQM



Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, dichiara i tesserati XXXXX, XXXXX, XXXXX nonché le affiliate ASA XXXXX, ASA XXXXX, in persona dei legali rappresentanti p.t., responsabili degli addebiti rispettivamente loro ascritti e per l'effetto applica a carico di XXXXX e XXXXX, ritenuta la continuazione tra le contestazioni, la sanzione della squalifica per mesi 12 ed a carico del XXXXX, la sanzione della squalifica per mesi 8; applica a carico dell'ASA XXXXX e dell'ASA XXXXX, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., la sanzione della ammenda di euro 1.000,00 ciascuna.

Così deciso in Roma, 28 dicembre 2024

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni